

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento, con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120 previste.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso delle seguenti somme per oneri *pro quota*: a) per la commissione "rete distributiva: € 513,14 o, in subordine, € 8,59; b) per il rimborso del premio assicurativo: € 846,11 o, in subordine, € 600,34; c) per la somma addebitata in conteggio estintivo a titolo di interessi di mora: € 44,88. Oltre le spese di presentazione del ricorso per € 20,00.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il prestito è stato estinto a far data dal 31/03/2016; che le parti hanno convenuto che il rimborso in ipotesi di estinzione anticipata debba avvenire conformemente ad un Piano di rimborso annuale che costituisce parte integrante del contratto e che è stato sottoscritto dal cliente; che il Collegio di Coordinamento si è già pronunciato sulla legittimità del Piano annuale (cfr. decisione n. 10003/16); che per mero errore di stampa tale Piano riporta le somme dovute in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione; altri precedenti dell'ABF hanno riconosciuto la legittimità del salto-rata; l'intermediario riconosce comunque l'importo di € 8,59 pari alla differenza tra le due rate di estinzione.



In merito ai premi assicurativi, la parte resistente evidenzia che il cliente ha ricevuto il complessivo importo di € 585,10 da parte delle compagnie di assicurazione ed in conformità alle pattuizioni contrattuali; che viene disposto il rimborso dell'ulteriore importo di € 15,24 quale differenza tra la previsione del Piano annuale e quanto versato dalla compagnia di assicurazione; che viene, infine, riconosciuto l'importo di € 20,00 per spese di procedura; che le spese legali non sono dovute in quanto il ricorso non necessita dell'ausilio di un legale; che, infine, gli interessi di mora sono dovuti in quanto contrattualmente previsti: nello stesso conteggio estintivo sono riportati gli insoluti a carico del cliente, risultando così confermato l'inadempimento da cui è originata la mora.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con riferimento alle commissioni rete distributiva e agli oneri assicurativi; la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rimborso delle spese di istruttoria.

DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella



riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla



richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.812,90	Tasso di interesse annuale	6,28%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	234,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	18/10/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,09%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				842,40	Criterio contrattuale	***	337,85	329,26	8,59
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto				561,60	Upfront	39,09%	219,51	0,00	219,51
Premi assicurativi				1.410,19	Criterio contrattuale	***	600,34	253,16	347,18
Totale				2.814,19					575,28

L'intermediario ha dedotto, ma non provato, l'avvenuto rimborso di € 347,18 per premi assicurativi non goduti (di cui € 15,24 versati direttamente dall'intermediario), € 8,59 per commissione distributiva per la parte residua; oltre a € 20 per spese di procedura. Tali rimborsi non sono stati inclusi nella tabella in quanto non vi è la prova dell'effettivo accredito al cliente. La somma dovuta, pertanto, deve intendersi al netto di quanto eventualmente già versato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 575,28, al netto di quanto già eventualmente versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA